



# Comune di Cattolica

## Provincia di Rimini



### VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 176 DEL 02/12/2021**

**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022**

L'anno duemilaventuno , il giorno due , del mese di Dicembre , alle ore 15:30, nella sala Giunta della Residenza comunale , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

<b>Pos.</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pres.</b>
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGOLINI ENRICO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 215 (proponente: FORONCHI FRANCA) predisposta in data 30/11/2021 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 01/12/2021 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 Dott RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 01/12/2021 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa \_RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A\_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 215

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



# Comune di Cattolica

## Provincia di Rimini



### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

**N. 215 del 30/11/2021**

## CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022

**Assessore competente: FORONCHI FRANCA**

**Settore proponente: SETTORE 01**

**Dirigente responsabile:**

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e n. 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il "REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" approvato, ai sensi dei commi 816 e seguenti dell'art. 1, L. n. 160/2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n.81 del 17/12/2020 e successiva modificazione di cui alla Delibera C.C. n.15 del 31/03/2021, ed in particolare l'Allegato "B" in cui sono esposte le tariffe del Canone;

CONSIDERATO che nel citato allegato "B", dopo l'elencazione delle tariffe ordinarie, è testualmente previsto che: "Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.";

VISTO l'art. 1, commi 816-836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in particolare il comma 831;

CONSIDERATO il predetto comma 831 che testualmente recita: "831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle

*infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:*

*Classificazione dei comuni Tariffa*

*Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50*

*Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1*

*In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. **Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.** Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale”;*

DATO ATTO, pertanto, che l'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 richiede l'aggiornamento annuo della tariffa ivi normata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, mentre il Regolamento del Canone prevede l'aggiornamento annuo di tutte le altre tariffe ordinarie in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al mese di ottobre dell'anno precedente;

ATTESO che la variazione annuale dell'indice FOI (indice ISTAT dei prezzi al consumo) riferita al mese di dicembre 2020, è pari al - 0,2% e che pertanto questa sarebbe la percentuale di variazione delle tariffe per le occupazioni di cui al comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

ATTESO che la variazione annuale dell'indice FOI (indice ISTAT dei prezzi al consumo) riferita al mese di ottobre 2020, è pari al - 0,4% e che pertanto questa sarebbe la percentuale di variazione delle tariffe per le occupazioni diverse da quelle di cui al comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO, tuttavia, che l'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede la possibilità di variare le tariffe e che identica facoltà è prevista dal regolamento agli articoli 43 e 44;

CONSIDERATO che è intenzione della Giunta lasciare invariate le tariffe ordinarie per l'anno 2022 e che quindi la suddetta diminuzione delle tariffe in base alle variazioni annuali dell'indice FOI viene compensata da un aumento delle stesse nella stessa misura percentuale;

CONSIDERATO altresì che con decreto-legge 31.05.2021 n.77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129 e recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” come convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021, all'art 40 comma 5-ter è così statuito: “Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 è inserito il seguente: *<831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad*

*esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82">*;

PRESO ATTO che la disciplina contenuta nel Regolamento Comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico risulta parzialmente in contrasto con il dettato normativo di cui alla legge 160 del 2019, così come integrata, limitatamente alle previsioni di cui agli artt. 42, relativo alla classificazione delle strade in caso di occupazioni con antenne per le telecomunicazioni, 43, relativo alla modalità di determinazione del canone in caso di occupazioni con antenne per le telecomunicazioni, allegato "A" comma 3, relativo alla classificazione delle strade in caso di occupazioni con antenne per le telecomunicazioni, allegato "B" n.42), in cui è stabilito il coefficiente moltiplicativo della tariffa ordinaria per la determinazione del canone in caso di occupazioni con antenne per le telecomunicazioni;

RILEVATO che con Delibere di Consiglio n.81 del 17/12/2020 e n.15 del 31/03/2021, sono state adottate le tariffe del canone unico e che in particolare per le occupazioni con antenne per le telecomunicazioni è stato previsto un canone molto superiore a quello previsto dalla novella legislativa introdotta con la succitata legge di conversione del decreto-legge 31.05.2021 n. 77;

CONSIDERATO che per il principio della gerarchia delle fonti la norma di rango nazionale prevale su quella regolamentare;

RITENUTO opportuno, pertanto, prendere atto della novellata disciplina nelle more dell'adozione delle conseguenti modifiche al Regolamento Comunale e relative Tariffe, disapplicando le parti del Regolamento e delle Tariffe in contrasto con la normativa nazionale;

CONSIDERATO che, in base all'autorevole "Nota interpretativa" di IFEL – Fondazione ANCI – del 2 novembre 2021 ad oggetto: "L'applicazione della nuova disciplina del canone "reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica" si ritiene che la nuova tariffa di cui all'art. 1, comma 831bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 trovi applicazione dal 1.1.2022;

CONSIDERATO, pertanto che, per il 2022, non trova applicazione quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 831bis secondo il quale: "*I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.*";

CONSIDERATO, infine, che, si ritiene di modificare alcuni coefficienti moltiplicativi relativi alle tariffe per le pubbliche affissioni e precisamente i coefficienti di cui ai numeri 40a), 40b), 41a), 41b) di cui all'allegato "B" al REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA;

VISTA la tabella, allegato "A", delle tariffe per l'applicazione del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA per l'anno 2022, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore 1 ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi e palesi,

#### DELIBERA

1) – le premesse sono parte integrante del presente atto;

2) - di confermare per l'anno 2022 le tariffe del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA già vigenti nel trascorso esercizio finanziario, ivi comprese quelle relative alle occupazioni di cui all'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3) - di prendere atto della prevalenza della normativa nazionale su quella contenuta nel Regolamento Comunale del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA limitatamente alla disciplina delle occupazioni di suolo pubblico di cui all'art.1, comma 831bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disapplicando le parti di Regolamento e della Tariffa in contrasto con la legge 160 del 2019 come integrata;

4) - di precisare che con successivo atto del Consiglio saranno adottate le conseguenti modifiche al Regolamento Comunale e alla parte tariffaria;

5) - di modificare alcuni coefficienti moltiplicativi relativi alle tariffe per le pubbliche affissioni e precisamente i coefficienti di cui ai numeri 40a), 40b), 41a), 41b) di cui all'allegato "B" al REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA;

6) - di approvare conseguentemente le tariffe per l'applicazione del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA per l'anno 2022, di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) - di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato fondamentale dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2022 e che pertanto, a corredo dello stesso, verrà trasmessa al Consiglio Comunale nei termini stabiliti nel regolamento di contabilità;

8) - di individuare nella persona della d.ssa Claudia M. Rufer, dirigente del Settore 1, la responsabile del procedimento;

9) - di inviare comunicazione telematica del presente atto all'ufficio GEAT e all'Ufficio Tributi;

10) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°

comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

---

---

**VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

LA SINDACA  
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDREA VOLPINI

---

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)